

DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione Giunta Municipale n.72 del 25.02.1992, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto dei lavori di costruzione di un nuovo municipio: 1° Lotto, con la quale si dava inoltre mandato al sindaco di emettere la relativa ordinanza di occupazione d'urgenza;

ATTESO che il sopracitato provvedimento equivale, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.24/87, a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento di che trattasi;

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale n.54 e n.295 del 20.03.91 e del 10.06.92 con cui veniva incaricato l' Ing. Aldo Vanini, con studio in Cagliari nella via Dante n.65/D, della progettazione della nuova Casa Municipale del Comune di Elmas, nonché della predisposizione degli atti tecnico-amministrativi per l'aquisizione dei beni immobili su cui la nuova sede dovrà essere realizzata;

ATTESO che rientrando l'intervento in argomento in una delle categorie previste dall'art.23 della L.R. 11.10.1985 n.23, la competenza del provvedimento di occupazione d'urgenza è delegata, ai sensi dell'art.23 sopra citato, al Sindaco del Comune nel territorio del quale sono siti gli immobili espropriandi;

VISTA la Legge Regionale 22.4.1987 n.24;

VISTA la Legge Generale sulle espropriazioni 25.6.1985 n.2359;

VISTA la Legge 22.10.1971 n.865 e successive modificazioni, in particolare l'art.20;

VISTO l'art.3, 2 comma, della Legge 3.1.1978 n.1;

VISTO l'art.23 della L.R. 11.10.1985 n.23;

VISTO il D.P.R. 22.5.1975, n.480, art.14, modificato dal D.P.R. 7.6.1979, n.260;

D E C R E T A

1. Il Comune di Elmas, per l'esecuzione dei lavori citati in premessa, è autorizzato ad occupare d'urgenza in vista dell'espropriazione definitiva, gli immobili siti nel territorio del Comune medesimo, quali risultano indicati nell'elenco e planimetria che si allegano al presente decreto per farne parte integrante e so-

stanziale:

2. Il presente provvedimento perdera' efficacia ove l'occupazione concessa non venga eseguita, mediante la immissione in possesso, nel termine di tre mesi dalla data della sua emanazione;

3. L'occupazione puo' essere protratta sino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso, a condizione che nel corso di tale quinquennio non scada, improrogato, il minor termine per il compimento delle espropriazioni fissato, ai sensi dell'art.13 della L.25.6.1865, n.2359, con il provvedimento in premessa citato dichiarante l'opera di che trattasi di pubblica utilita', urgente ed indifferibile.

O R D I N A

1. A) Il Comune di Elmas notifichera', nelle forme previste per gli atti processuali civili, copia del presente provvedimento unitamente all'avviso indicante il luogo, il giorno e l'ora in cui l'ente espropriante medesimo si immettera' nel possesso degli immobili di cui e' autorizzata l'occupazione, redigendo, contestualmente, i relativi stati di consistenza in contraddittorio con i proprietari, fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti.

B) La notifica dei predetti atti dovra' essere effettuata almeno venti giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso degli immobili di cui e' autorizzata l'occupazione d'urgenza.

C) Almeno venti giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso, il relativo avviso di cui alla precedente lettera A) dovra' essere affisso all'Albo del Comune sul territorio del quale sono situati gli immobili da occupare.

2. A) Contestualmente all'immissione in possesso ed in concomitanza con la redazione del relativo verbale, dovranno essere redatti a cura dell'Ente espropriante o del suo concessionario, in contraddittorio con i proprietari e gli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti, gli stati di consistenza degli immobili di cui, con il presente provvedimento, e' autorizzata l'occupazione d'urgenza.

B) In assenza dei proprietari, gli stati di consistenza, dovranno essere redatti con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'Ente espropriante o del suo concessionario.

3) Il Comune di Elmas, formati gli stati di consistenza, trasmettera' copia autentica degli stessi all'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio, richiedendo direttamente allo stesso la determinazione delle indennita' di occupazione d'urgenza.

4) L'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio provvedera':

A) a determinare l'indennita' annua d'occupazione d'urgenza ai sensi di Legge;

B) a comunicare direttamente all'Ente espropriante, ed al Presidente della Giunta Regionale, l'ammontare di detta indennita'.



5) Il Comune di Elmas;

A) notifichera' nelle forme previste per gli atti processuali civili, l'ammontare dell'indennita' annua determinata dall'U.T.E. per l'occupazione.

B) a far data dal giorno di immissione in possesso, sino alla data di acquisizione definitiva, provvedera' alla fine di ogni anno, mese o frazione di mese d'occupazione, al pagamento diretto agli aventi diritto, previo accertamento del loro titolo, dell'indennita' che sia stata accettata.

C) provvedera', in caso di mancata accettazione, al deposito dell'indennita' stessa nella competente Cassa DD.PP., a favore degli aventi diritto.

ELMAS, li

18/11/42

IL SINDACO
(dott. Antonio Asunis)

